



CITTA' DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 69 del registro delle deliberazioni.

OGGETTO: COSTITUZIONE E SUDDIVISIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI: ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventiquattro** del mese di **aprile** (24/04/2017) alle ore undici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PALLANCA GIACOMO - Sindaco	Si
2. BASSI MASSIMILIANO - Vice Sindaco	No
3. MARIELLA MARGHERITA - Assessore	No
4. MACCARIO SILVANO - Assessore	Si
5. BULZOMI' CRISTINA - Assessore	No
6. DEBENEDETTI FULVIO - Assessore	Si
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	3

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Luigi Maurelli Segretario Generale.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- deliberazione della giunta comunale n. 15 del 11.02.2002 ad oggetto: “Accordo per l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti – autorizzazione alla sottoscrizione”;
- deliberazione della commissione straordinaria n. 69 del 09.05.2012 ad oggetto: “Accordo per l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti – autorizzazione alla sottoscrizione” con il quale sono stati sostituiti gli articoli 9 e 13 del contratto decentrato sopra citato;

Visti i contratti collettivi decentrati integrativi per il personale dirigente sottoscritti in data 15.02.2002 e 17.05.2012;

Viste le seguenti disposizioni contrattuali:

- art. 26 del c.c.n.l. area dirigenza del 23.12.1999 (quadriennio normativo 1998-2001 – biennio economico 1998-1999);
- art. 1, comma 3, del c.c.n.l. area dirigenza del 12.02.2002 (biennio economico 2000-2001);
- art. 23 commi 1, 3 del c.c.n.l. area dirigenza del 22.2.2006 (quadriennio normativo 2002-2005 – biennio economico 2002-2003);
- art. 4, commi 1, 4 del c.c.n.l. area dirigenza del 14.05.2007 (biennio economico 2004-2005);
- art. 16, comma 4, del c.c.n.l. area dirigenza del 22.02.2010 (biennio economico 2006-2007);
- art. 5, commi 1 e 5, del c.c.n.l. area dirigenza del 03.08.2010 (biennio economico 2008-2009);

Rilevato che, in base alle disposizioni normative e contrattuali vigenti, la retribuzione accessoria dei dirigenti è suddivisa in:

- retribuzione di posizione – art. 27 del ccnl 23.12.1999
- retribuzione di risultato – art. 28 del ccnl 23.12.1999 che prevede che al finanziamento della retribuzione di risultato sia destinata una quota delle risorse complessive in misura non inferiore al 15%, percentuale che può essere raggiunta anche progressivamente (art. 28, comma 3)
- incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge (progettazione interna e recupero evasione icipi);

Visto l’articolo 9, comma 2 – bis del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come modificato dall’articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014) e non modificato dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015) che prevede:

- per il quadriennio 2010-2014: l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, compreso i dirigenti, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- a decorrere dal 01.01.2015: le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, compresi i dirigenti, sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;

Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 8 del 02.02.2015 che, benché non espressamente rivolta agli enti locali, delinea l’iter logico di applicazione dell’articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 – ultimo periodo, laddove esplicita: “*a decorrere dal 01.01.2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale di ciascuna amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all’anno 2014, per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2 bis*”;

Visto l’articolo 1, comma 236 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno 2016) secondo cui: “*...a decorrere dal 01.01.2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al*

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e ss.mm, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

Preso atto che legge 11.12.2016, n. 232 (legge di bilancio per lo Stato – anno 2017) non ha apportato modifiche sostanziali in materia di risorse decentrate;

Rilevato che l'ente, in ossequio al principio di contenimento della spesa pubblica, ha previsto esclusivamente le integrazioni contrattuali obbligatorie dei c.c.n.l. 22.02.2010 e 03.08.2010;

Preso atto che nell'anno 2016 l'ente ha rispettato:

- i vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 720 e seguenti della legge 28.12.2015, n. 208 (certificazione Mef del 14.03.2017 prot. n. 41129)
- la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli del bilancio di previsione 2017 nel rispetto del principio della riduzione complessiva della spesa di personale (articolo 1, comma 557, legge 296/2006, così come modificato dall'articolo 3, comma 5 bis del d.l. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014) secondo i dati di seguito riportati:

spesa media personale triennio 2011-2013:	euro 4.316.890,70
spesa personale anno 2016:	euro 4.074.418,43 (dati consuntivo)
spesa personale anno 2017:	euro 4.165.513,40 (dati previsionale)
la spesa annuale non può essere superiore alla spesa media del triennio 2011-2013.	

Preso atto che la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017 è rispettosa dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557 legge n. 296/2006, così come modificato dall'articolo 3, comma 5 bis, del d.l. 90/2014 (convertito nella legge n. 114/2014) secondo cui la spesa di personale dell'anno 2017 deve essere inferiore rispetto alla media del triennio 2011-2013 (dati sopra riportati);

Preso atto che l'assetto dirigenziale dell'ente anche nell'anno 2017 continua a presentare carattere di eccezionalità a causa della vacanza della posizione dirigenziale del settore tecnico per l'intero anno a causa delle persistenti limitazioni ad assunzioni congiuntamente ai vincoli di finanza pubblica e della necessità, comunque, di continuare a garantire il regolare funzionamento dell'attività amministrativa senza soluzione di continuità;

Preso atto che:

- dalle azioni sopra citate è derivato un processo di riorganizzazione finalizzato all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, altrimenti non garantiti, ai quali è correlato un ampliamento delle competenze, delle responsabilità e della capacità gestionale dei dirigenti in essere e del segretario comunale cui è stata conferita la dirigenza ad interim del settore tecnico;
- la mancata copertura del posto dirigenziale del settore tecnico per l'intero anno comporta un risparmio sul trattamento economico tabellare di euro 43.310,93;
- il risparmio di euro 43.310,93, riferito alla posizione dirigenziale del settore tecnico non ricoperta per l'intero anno, rientra tra le risorse di cui all'articolo 26, comma 3, del ccnl 23.12.1999 trattandosi di processo di riorganizzazione;

Richiamato il parere Aran DB che ha chiarito che *“Il fondo deve essere ripartito su tutte le posizioni previste nell'assetto organizzativo dell'ente, e quindi anche su quelle momentaneamente prive di titolare. Queste ultime posizioni, infatti potrebbero essere coperte in ogni momento (con la necessità di corrispondere al dirigente la relativa retribuzione di posizione). Nel caso in cui le risorse destinate alla retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali risultassero inutilizzate trova applicazione l'articolo 27, comma 9, del ccnl 23.12.1999, che consente di utilizzare le*

medesime risorse come retribuzione di risultato (per i dirigenti in servizio) per l'anno di riferimento; le medesime risorse torneranno nuovamente a finanziare la retribuzione di posizione nell'anno successivo";

Richiamato, altresì, il parere Aran (prot. n. 16937 del 22.04.2015) che ha stabilito che i risparmi nell'erogazione della retribuzione di risultato per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi nell'anno di riferimento non possono legittimare l'applicazione dell'articolo 28, comma 2, del ccnl 23.12.1999 ossia il finanziamento della retribuzione di risultato dell'anno successivo e preso atto che questo ente ha sempre applicato correttamente tale disposizione contrattuale;

Preso atto che sul fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti è imputata anche il salario accessorio del dirigente assunto con contratto a termine ex art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 (orientamento prevalente di Aran, Rgs e da ultimo Corte d'appello di Venezia, sezione Lavoro, n. 298/2015);

Visto l'articolo 28, comma 1, del ccnl 23.12.1999 – area dirigenza - secondo cui al finanziamento della retribuzione di risultato è destinata una quota delle risorse complessive di cui all'articolo 26 del c.c.n.l. 23.12.1999 non inferiore al 15%;

Visto l'allegato prospetto inerente la costituzione e la suddivisione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato ai dirigenti per l'anno 2017;

Vista la relazione tecnico finanziaria ed illustrativa sulla compatibilità dei costi e la certificazione favorevole espressa dal revisore dei conti (agli atti prot. n. 8551 del 18.04.2017) nella quale si evidenzia il rispetto dei seguenti vincoli:

- rispetto del principio di riduzione della spesa complessiva di personale (articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 così come modificato dall'articolo 3, comma 5 bis, del d.l. 90/2014 (convertito nella legge n. 114/2014) secondo cui la spesa di personale dell'anno 2017 deve essere inferiore rispetto alla media del triennio 2011-2013);
- rispetto dei vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 720 e seguenti della legge 28.12.2015, n. 208 (certificazione Mef del 14.03.2017 prot. n. 41129);

Preso atto dell'informativa sindacale effettuata in data 19.04.2017 (agli atti prot. n. 8619 del 19.04.2017);

Rilevata l'urgenza del presente provvedimento concernente spettanze economiche del personale dipendente;

Preso atto che è stata predisposta la scheda relativa alle informazioni sul procedimento in data 15.03.2017, agli atti d'ufficio;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2017-2018-2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25.01.2017;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165;

Visto l'articolo 48 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visti i pareri favorevoli del dirigente del settore finanziario in ordine alle regolarità tecnica e alla regolarità contabile, con contestuale copertura finanziaria della relativa spesa, oltre al nulla osta del segretario generale trattandosi di atto che interessa i dirigenti stessi;

Ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2017 la costituzione e la suddivisione del Fondo area dirigenza ai sensi delle norme contrattuali vigenti, come da prospetto qui allegato, in misura pari all'anno 2016 non essendo sostanzialmente mutati i presupposti organizzativi di riferimento e in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- 2) di dare atto, che gli stanziamenti necessari alla costituzione del fondo 2017 sono previsti nei diversi interventi del personale del bilancio per l'anno 2017.

Successivamente, la Giunta Comunale;

Ritenuta l'urgenza di procedere attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in premessa;

Con separata votazione unanime

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del TUEL

dichiara

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Arch. Pallanca Giacomo

Il Segretario Generale

F.to Dott. Luigi Maurelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Luigi Maurelli

Bordighera, li _____

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Bordighera, li _____

Il Segretario Generale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24 APRILE 2017

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267).

Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267) .

Il Segretario Generale
F.to Dott. Luigi Maurelli



COMUNE DI BORDIGHERA

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

MODULO 1 - Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per la contrattazione integrativa dell'area dirigenti – anno 2017 (di seguito denominato: Fondo) è stato costituito ai sensi degli artt. 26 e seguenti del ccnl 23.12.1999 e con le integrazioni previste dai successivi contratti del comparto.

Nella costituzione del Fondo l'ente ha tenuto conto dei seguenti vincoli:

- disposizioni contrattuali sopra citate;
- compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli del bilancio di previsione 2016 nel rispetto del principio della riduzione complessiva della spesa di personale (articolo 1, comma 557, legge 296/2006, così come modificato dall'articolo 3, comma 5 bis del d.l. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014) secondo i dati di seguito riportati:

spesa media personale triennio 2011-2013:	euro 4.316.890,70
spesa personale anno 2016:	euro 4.074.418,43 (dati consuntivo)
spesa personale anno 2017:	euro 4.165.513,40 (dati previsione)

la spesa annuale non può essere superiore alla spesa media del triennio 2011-2013.

- rispetto dei vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 720 e seguenti della legge 28.12.2015, n. 208 per l'anno 2016 -certificazione annuale inviata alla Ragioneria Generale dello Stato in data 14.03.2017 (protocollo n. 41129)
- articolo 9, comma 2 – bis del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e non modificato né dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) né dalla legge 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) che prevede:
 - > per il quadriennio 2010-2014: l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, compreso i dirigenti, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
 - > a decorrere dal 01.01.2015: le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, compresi i dirigenti, sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;
- circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 8 del 02.02.2015 che, benché non espressamente rivolta agli enti locali, delinea l'iter logico di applicazione dell'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 – ultimo periodo, laddove esplicita: “a decorrere dal 01.01.2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale di ciascuna amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014, per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2 bis;

- articolo 1, comma 236 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità per l'anno 2016) secondo cui: *"...a decorrere dal 01.01.2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e ss.mm, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*
- legge 11.12.2016, n. 232 (legge di bilancio per lo Stato – anno 2017) che non ha apportato modifiche sostanziali in materia di risorse decentrate;

Il Fondo 2017 ammonta a euro **128.377,57**, non essendo sostanzialmente variati i presupposti organizzativi e giuridici di riferimento, secondo la ripartizione sotto indicata:

CCNL	Rif. legislativi	Note	Anno 2015	Anno 2016
Art. 26, comma 1, lett. a) ccnl 23.12.1999		Importi anno 1998	73.019,26	73.019,26
Art. 26, comma 1, lett. b) ccnl 23.12.1999	Art. 43 legge 449/1997	sponsorizzazioni	0,00	0,00
Art. 26, comma 1, lett. c) ccnl 23.12.1999	Art. 2, comma 3, d.lgs. 29/1993	Sanatorie indennità illegittime	0,00	0,00
Art. 26, comma 1, lett. d) ccnl 23.12.1999		Monte salari 1997: euro 145.719,83	1.821,50	1.821,50
Art. 26, comma 1, lett. e) ccnl 23.12.1999	D.lgs. 163/2006	Merloni – avvocatura	0,00	0,00
Art. 26, comma 1, lett. f) ccnl 23.12.1999		Somme per decentramento	0,00	0,00
Art. 26, comma 1, lett. g) ccnl 23.12.1999		Maturato economico cessati dal 1998	6.594,74	6.594,74
Art. 26, comma 1, lett. i) ccnl 23.12.1999	Art. 32 ccnl 1998/2001		0,00	0,00
Art. 26, comma 2, ccnl 23.12.1999	1,2% m.s. 1997	opzionale	1.748,64	1.748,64

Art. 26, comma 3, ccnl 23.12.1999		Processi di riorganizzazione	43.310,93	43.310,93
Art. 26, comma 4, ccnl 23.12.1999		Somme aggiuntive	0,00	0,00
Art. 26, comma 5, ccnl 23.12.1999		Integrazione c.1 con max 6%	0,00	0,00
			<i>126.495,06</i>	<i>126.495,06</i>
Art. 1, comma 3, lett. e) ccnl 12.02.2002		Decurtazione da retribuzione posizione	10.070,91	10.070,91
Art. 23, comma 1, ccnl 22.02.2006		Incremento ret. Pos. annua 520,00 cadauno	1.560,00	1.560,00
Art. 23, comma 3, ccnl 22.02.2006		1,66% m.s. 2001	3.529,73	3.529,73
Art. 4, comma 1, ccnl 14.05.2007		Incremento ret. pos. 1.144,00 annui	3.432,00	3.432,00
Art. 4, comma 4, ccnl 14.05.2007		0,89% m.s. 2003	2.000,13	2.000,13
Art. 16, comma 4, ccnl 22.02.2010		1,78% m.s. 2005	4.118,28	4.118,28
Art. 5, comma 1, ccnl 03.08.2010			611,00	611,00
Art. 5, comma 5, ccnl 03.08.2010		0,73% m.s. 2007	1.184,40	1.184,40
Riduzione art. 9, comma 2 bis, legge 122/2010			-4.482,12	-4.482,12
Totale			128.377,57	128.377,57

SEZIONE I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

- Risorse storiche consolidate: euro **73.019,26** (art. 26, comma 1 – lettera a) che comprende l'importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998, secondo la disciplina del CCNL 10.4.1996 e del CCNL 27.2.1997;
- Risorse di cui all'articolo 26, comma 1, lett. d) del ccnl 23.12.1999 corrispondenti al monte salari 1997 per complessivi euro **1.821,50**;
- Incrementi di cui all'art. 23 commi 1 e 3 del CCNL 2002-2005 esplicitamente quantificati in sede di ccnl: euro **5.089,73**:
 - il comma 1 prevede l'incremento del valore economico di tutte le funzioni dirigenziali previste dall'ordinamento dei singoli enti, nell'importo annuo per tredici mensilità, vigenti alla data dell'1.1.2002 e secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL 23/12/1999, di un importo annuo di € 520,00, nel caso del Comune di Bordighera le funzioni dirigenziali previste all'1.1.2002 erano tre, pertanto il fondo è stato incrementato di € 1.560,00;
 - il comma 3 prevede l'ulteriore incremento a decorrere dall'1.1.2003 delle risorse per la retribuzione di posizione e risultato di un importo pari al 1,66% del monte salari dell'anno 2001, per la quota relativa ai dirigenti, ed è stato quantificato in € 3.529,73;
- Incrementi di cui all'art. 4 commi 1 e 4 del CCNL 2004-2005 esplicitamente quantificati in sede di ccnl: euro **5.432,13**:
 - il comma 1 prevede l'incremento del valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alle date dell'1.1.2004 e dell'1.1.2005, nell'importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL 23.12.1999, dei seguenti importi, comprensivi del rateo di tredicesima: € 572,00 dal 1.1.2004, € 1.144,00 del 1.1.2005, che comprendono ed assorbono il precedente incremento, quantificato in € 3.432,00 in quanto le posizioni dirigenziali ricoperte a tale data erano tre;
 - il comma 4 prevede l'ulteriore incremento a decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l'anno 2006, delle risorse per la retribuzione di posizione e risultato di un importo pari al 0,89% del monte salari dell'anno 2003, per la quota relativa ai dirigenti, quantificato in € 2.000,13;
- Incremento di cui all'art. 16 comma 4 del CCNL 2006-2009 esplicitamente quantificati in sede di ccnl: euro **4.118,28**;
 - il comma 4 prevede l'ulteriore incremento a decorrere dal 31.12.2007 delle risorse per la retribuzione di posizione e risultato nella misura di € 1,78% del monte salari dell'anno 2005, per la quota relativa ai dirigenti, quantificato in € 4.118,28;
- Incrementi di cui all'art. 5 commi 1 e 5 del CCNL 2008-2009 esplicitamente quantificati in sede di ccnl: euro **1.795,40**;
 - il comma 1 prevede l'incremento del valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell'1.1.2009, nell'importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL 23.12.1999, pari a € 611, quantificato in € 611, in quanto a tale data era ricoperta solo n. 1 posizione dirigenziale a tempo indeterminato.
 - il comma 4 prevede l'ulteriore incremento a decorrere dal 1.1.2009 delle risorse per la retribuzione di posizione e risultato nella misura di € 0,73% del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno, quantificato in € 1.184,40;
- Risorse di cui all'art. 1 lettera g) del CCNL 23.12.1999 quantificate in € **6.594,74** relative alla retribuzione di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio;
- Le decurtazioni del fondo di cui all'art. 1 comma 3 lettera e) del CCNL del 12.2.2002 (biennio economico 2000-2001) quantificate in € **10.070,91**, a ragione di un incremento di € 3.345,97 dello stipendio tabellare dei dirigenti, derivante da una corrispondente riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad ogni funzioni dirigenziale;

SEZIONE II – Risorse variabili

Risorse decentrate variabili:

- risorse di cui all'art 26 comma 2 del CCNL 1998/2001 quantificate in euro **1.748,64**, a ragione dell'incremento delle risorse economiche per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, sino ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997;
- risorse di cui all'art 26 comma 3 del CCNL 1998/2001 quantificate in euro **43.310,93**, a ragione dell'incremento delle risorse economiche per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato, per l'attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione.

Per l'integrazione di cui sopra si prende atto che l'assetto dirigenziale dell'ente anche nell'anno 2017 continua a presentare carattere di eccezionalità a causa della vacanza della posizione dirigenziale del settore tecnico per l'intero anno a causa delle persistenti limitazioni alle assunzioni congiuntamente ai vincoli di finanza pubblica e della necessità, comunque, di continuare a garantire il regolare funzionamento dell'attività amministrativa senza soluzione di continuità;

Si prende atto che:

- dalle azioni sopra citate è derivato un processo di riorganizzazione finalizzato all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, altrimenti non garantiti, ai quali è correlato un ampliamento delle competenze, delle responsabilità e della capacità gestionale dei dirigenti in essere e del segretario generale cui sono state conferite le funzioni dirigenziali del settore tecnico ad interim;
- la mancata copertura del posto dirigenziale del settore tecnico per l'intero anno comporta un risparmio sul trattamento economico tabellare di euro 43.310,93;
- il risparmio di euro 43.310,93, riferito alla posizione dirigenziale del settore tecnico non ricoperta per l'intero anno, rientra tra le risorse di cui all'articolo 26, comma 3, del ccnl 23.12.1999 trattandosi di processo di riorganizzazione;

SEZIONE III – Eventuali decurtazioni del Fondo

- L'art. 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010 così come convertito in legge 122/2010 prevede che *“A decorrere dal 01.01.2011 e sino al 31.12.2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”*. Tale riduzione non è stata effettuata non essendo cessati dirigenti a tempo indeterminato. Per quanto concerne il limite complessivo del fondo dell'anno 2015 rispetto all'anno 2014 è stata effettuata la riduzione di euro 4.482,12 effettuata nell'anno 2014 per rispettare il limite rispetto all'anno 2010 di cui all'articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010. Tale riduzione è stata storicizzata anche nell'anno 2017.
- Articolo 1, comma 236, della legge 28.12.2015 (legge di stabilità per l'anno 2016):
 - Riduzione fondo dell'anno 2017 se superiore all'anno 2015: 0,00
 - Riduzione del personale cessato tenendo conto del personale assumibile: 0,00 (non sono previste né cessazioni né assunzioni)

SEZIONE IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- **Totale fondo sottoposto a certificazione: 128.377,57**

Per quanto attiene le risorse del trattamento accessorio del personale dirigenziale – fuori fondo – non sono previsti emolumenti accessori per il personale dirigenti derivanti da incentivi progettazione, avvocatura e recupero evasione icipi.

Si dà atto dei seguenti orientamenti:

- parere Aran DB “*Il fondo deve essere ripartito su tutte le posizioni previste nell’assetto organizzativo dell’ente, e quindi anche su quelle momentaneamente prive di titolare. Queste ultime posizioni, infatti potrebbero essere coperte in ogni momento (con la necessità di corrispondere al dirigente la relativa retribuzione di posizione). Nel caso in cui le risorse destinate alla retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali risultassero inutilizzate trova applicazione l’articolo 27, comma 9, del ccnl 23.12.1999, che consente di utilizzare le medesime risorse come retribuzione di risultato (per i dirigenti in servizio) per l’anno di riferimento; le medesime risorse torneranno nuovamente a finanziare la retribuzione di posizione nell’anno successivo*”;
- parere Aran (prot. n. 16937 del 22.04.2015) i risparmi nell’erogazione della retribuzione di risultato per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi nell’anno di riferimento non possono legittimare l’applicazione dell’articolo 28, comma 2, del ccnl 23.12.1999 ossia il finanziamento della retribuzione di risultato dell’anno successivo
- orientamento prevalente di Aran, Rgs e da ultimo Corte d’appello di Venezia, sezione Lavoro, n. 298/2015 sul fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti è imputata anche il salario accessorio del dirigente assunto con contratto a termine ex art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

L’ente nella costituzione e nella suddivisione si attiene ai pareri sopra indicati.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

MODULO 2 - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

E’ ottemperato il disposto di cui all’articolo 28, comma 1, del ccnl 23.12.1999 secondo cui al finanziamento della retribuzione di risultato è destinata una quota delle risorse complessive di cui all’articolo 26 del c.c.n.l. 23.12.1999 non inferiore al 15%.

SEZIONE I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

(Vanno indicate le poste che hanno natura obbligatoria e che non possono essere oggetto di contrattazione (poste non negoziabili o negoziate in precedenza)

Non ne esistono.

SEZIONE II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

(Vanno rappresentate tutte le poste regolate dall’attività negoziale come formalizzate nel contratto integrativo specifico sottoposto a certificazione e pertanto esplicitati i diversi istituti economici toccati dall’attività negoziale (es. progressioni economiche orizzontali, premialità))

Per il contratto dei dirigenti le voci specificatamente regolate dal contratto nazionale e poi da quello integrativo riferite al trattamento accessorio sono la retribuzione di posizione e quella di risultato.

- Retribuzione di posizione: euro 111.632,67 → euro 37.210,89 per posizione dirigenziale (salvo la retribuzione di posizione di euro 45.102,82 su base annua in caso di accorpamento di posti dirigenziali) come da c.c.d.i. del 17.05.2012.
- Retribuzione di risultato: euro 16.744,90 pari al 15% della retribuzione di posizione.

Negli anni precedenti le somme non spese hanno costituito economia di bilancio e non sono state utilizzate per integrare la retribuzione di risultato del personale dirigente, come consentito dal ccnl.

SEZIONE III – Eventuali destinazioni ancora da regolare

(Vanno elencate le eventuali quote ancora da regolare e rinviate ad una negoziazione successiva)
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

SEZIONE IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

(In questa sezione vanno indicati:

- a) il totale delle destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa non presente
- b) il totale delle destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo (totale sezione II) posizione e risultato € 128.377,57
- c) il totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (totale sezione III) non presente
- d) il totale delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle 3 voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella sezione IV del Modulo 1 (Costituzione del Fondo) € 128.377,57

Sezione I:	0,00
Sezione II:	euro 128.377,57
Sezione III:	0.00
Totale:	euro 128.377,57

SEZIONE V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

(Qualora nel Modulo 1 sia stata compilata la sezione V è necessario compilare specularmente anche questa sezione)

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

SEZIONE VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Nella costituzione del fondo sono stati rispettati i seguenti vincoli:

- c.c.n.l. vigenti
- compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli del bilancio di previsione 2017 nel rispetto del principio della riduzione complessiva della spesa di personale (articolo 1, comma 557, legge 296/2006, così come modificato dall'articolo 3, comma 5 bis del d.l. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014) secondo i dati di seguito riportati:

spesa media personale triennio 2011-2013:	euro 4.316.890,70
spesa personale anno 2016:	euro 4.074.418,43 (dati consuntivo)
spesa personale anno 2017:	euro 4.165.513,40 (dati previsione)
la spesa annuale non può essere superiore alla spesa media del triennio 2011-2013.	

- rispetto dei vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 720 e seguenti della legge 28.12.2015, n. 208 per l'anno 2016 -certificazione annuale inviata alla Ragioneria Generale dello Stato in data 14.03.2017 (protocollo n. 41129)
- articolo 9, comma 2 – bis del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e non modificato dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) che prevede:
 - per il quadriennio 2010-2014: l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, compreso i dirigenti, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
 - a decorrere dal 01.01.2015: le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, compresi i dirigenti, sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;

- circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 8 del 02.02.2015 che, benché non espressamente rivolta agli enti locali, delinea l'iter logico di applicazione dell'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 – ultimo periodo, laddove esplicita: “a decorrere dal 01.01.2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale di ciascuna amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014, per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2 bis”;
- articolo 1, comma 236 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità per l'anno 2016) secondo cui: “...a decorrere dal 01.01.2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e ss.mm, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

MODULO 3 - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente
(È uno schema ricognitivo dei moduli 1 e 2 che permette all'organo di controllo una visione di sintesi delle poste del Fondo. Lo schema sarà completato dalle voci del Fondo come certificate relative all'anno immediatamente precedente a quello in esame e dall'esposizione delle relative variazioni intervenute).

COSTITUZIONE DEL FONDO:

CCNL	Rif. legislativi	Note	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Art. 26, comma 1, lett. a) ccnl 23.12.1999		Importi anno 1998	73.019,26	73.019,26	73.019,26
Art. 26, comma 1, lett. b) ccnl 23.12.1999	Art. 43 legge 449/1997	sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 1, lett. c) ccnl 23.12.1999	Art. 2, comma 3, d.lgs. 29/1993	Sanatorie indennità illegittime	0,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 1, lett. d) ccnl 23.12.1999		Monte salari 1997: euro 145.719,83	1.821,50	1.821,50	1.821,50
Art. 26, comma 1, lett. e) ccnl	D.lgs. 163/2006	Merloni avvocatura –	0,00	0,00	0,00

23.12.1999					
Art. 26, comma 1, lett. f) ccnl 23.12.1999		Somme per decentramento	0,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 1, lett. g) ccnl 23.12.1999		Maturato economico cessati dal 1998	6.594,74	6.594,74	6.594,74
Art. 26, comma 1, lett. i) ccnl 23.12.1999	Art. 32 ccnl 1998/2001		0,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 2, ccnl 23.12.1999	1,2% m.s. 1997	opzionale	1.748,64	1.748,64	1.748,64
Art. 26, comma 3, ccnl 23.12.1999		Processi di riorganizzazione	43.310,93	43.310,93	43.310,93
Art. 26, comma 4, ccnl 23.12.1999		Somme aggiuntive	0,00	0,00	0,00
Art. 26, comma 5, ccnl 23.12.1999		Integrazione c.1 con max 6%	0,00	0,00	0,00
			<i>126.495,07</i>	<i>126.495,07</i>	<i>126.495,07</i>
Art. 1, comma 3, lett. e) ccnl 12.02.2002		Decurtazione da retribuzione posizione	10.070,91	10.070,91	10.070,91
Art. 23, comma 1, ccnl 22.02.2006		Incremento ret. Pos. annua 520,00 cadauno	1.560,00	1.560,00	1.560,00
Art. 23, comma 3, ccnl 22.02.2006		1,66% m.s. 2001	3.529,73	3.529,73	3.529,73
Art. 4, comma 1, ccnl 14.05.2007		Incremento ret. pos. 1.144,00 annui	3.432,00	3.432,00	3.432,00
Art. 4, comma 4, ccnl 14.05.2007		0,89% m.s. 2003	2.000,13	2.000,13	2.000,13
Art. 16, comma 4, ccnl 22.02.2010		1,78% m.s. 2005	4.118,28	4.118,28	4.118,28
Art. 5,			611,00	611,00	611,00

comma 1, ccnl 03.08.2010						
Art. 5, comma 5, ccnl 03.08.2010		0,73% 2007	m.s.	1.184,40	1.184,40	1.184,40
Riduzione art. 9, comma 2 bis, legge 122/2010				-4.482,12	-4.482,12	-4.482,12
Totale				128.377,57	128.377,57	128.377,57

Suddivisione dei fondi delle risorse decentrate:

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Retribuzione di posizione	111.632,68	111.632,68	111.632,68
Retribuzione di risultato	16.744,90	16.744,90	16.744,90
Totale	128.377,57	128.377,57	128.377,57
% risultato	15,00	15,00	15,00

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA MODULO 4

- Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

(La relazione tecnico-finanziaria deve dar conto, nel presente modulo, del rispetto dei limiti di spesa rappresentati dal Fondo sia nella fase programmatica della gestione economico-finanziaria (Sezione I), sia nella fase delle verifiche a consuntivo (Sezione II). Il modulo si conclude con l'esposizione delle disponibilità economico-finanziarie dell'Amministrazione destinate alla copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo (Sezione III)).

SEZIONE I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

(Bisogna dimostrare che il sistema contabile usato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente i limiti espressi dal fondo oggetto di certificazione così come quantificati nel modulo 2).

Il bilancio di previsione per il periodo 2017-2018-2019 (approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 8 del 25.01.2017) riporta nei macro aggregati inerenti la spesa di personale il finanziamento del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigente sopra indicato.

La programmazione finanziaria del macro aggregato 101 (redditi da lavoro dipendente) e 102 (quota parte imposte e tasse) è stata effettuata prevedendo la completa copertura delle retribuzioni del personale dipendente e del salario accessorio di cui al Fondo delle risorse decentrate per la dirigenza – anno 2017.

Tale programmazione è rispettosa degli equilibri di bilancio.

SEZIONE II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

(Attraverso evidenze tratte dal sistema contabile utilizzato si deve dimostrare che è stato rispettato il limite di spesa del fondo dell'anno precedente).

Si riporta di seguito la dimostrazione contabile del rispetto dei vincoli in materia di spesa di personale precisando che la spesa derivante dalla contrattazione decentrata è finanziata dagli interventi sotto esposti:

Riduzione spesa di personale (art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 così come modificato dall'articolo 3, comma 5 bis del d.l. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014) secondo i dati di seguito riportati:

spesa media personale triennio 2011-2013:	euro 4.316.890,70
spesa personale anno 2016:	euro 4.074.418,43 (dati consuntivo)
spesa personale anno 2017:	euro 4.165.513,40 (dati previsione)
la spesa annuale non può essere superiore alla spesa media del triennio 2011-2013.	

SEZIONE III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

(Questa sezione deve consentire la puntuale verifica dei mezzi di copertura del Fondo con riferimento alla struttura del bilancio dell'Amministrazione).

Il bilancio di previsione per il periodo 2017-2018-2019 (approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 25.01.2017) è rispettoso degli equilibri di bilancio e del vincolo di finanza pubblica e le risorse del Fondo sono completamente finanziate con le entrate correnti del bilancio di previsione.

F.to Il dirigente del settore finanziario ad interim
Dott.ssa Micaela Toni

COMUNE DI BORDIGHERA

(Provincia di Imperia)

Parere dell'Organo di Revisione ai sensi dei combinati disposti di cui agli artt. 239 del D.Lgs. 267/00, 40 e 40 bis del D.Lgs 165/01 e dell'art. 5, comma III del CCNL 23.12.1999

***Fondo per il finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato dei
dirigenti: Annualità 2017***

L'organo di revisione

Dott. Daniele Burlando



Ricevuta la documentazione avente per oggetto "Relazione tecnico finanziaria, illustrativa e controllo sulla contabilità dei costi, ipotesi di suddivisione del fondo dirigenti per l'anno 2017 art. 40 e 40 bis del D.L.vo 165/2001 e 5 comma 3 del CCNL area dirigenza del 23/12/1999 e.s.m.i., richiesta certificazione";

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i contratti decentrati integrativi per il personale dirigente sottoscritti in data 15.02.2002 e 17.05.2012;

Viste le disposizioni contrattuali relative;

Visto l'art. 9, comma II bis del DL n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010;

Vista la circolare della RGS 8/2015

Visto l'art. 1 comma 236 della L 208/2015 (i.e. trattamento accessorio non può superare il limite 2015)

Visto l'articolo 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001, comma III;

Visto l'art. 1, comma 236 L. 208/2015;

Vista la relazione illustrativa e tecnico finanziaria e le relative tabelle allegate

premesse

- 1) che l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa debbano rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- 2) che l'articolo 40 bis e 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio;
- 3) che l'articolo 55 del d.lgs. n. 150 del 2009 sostituisce il testo dell'articolo 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, modificandone innanzitutto la rubrica: non più "Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa" ma "Controlli in materia di contrattazione integrativa", nel quale vengono quindi previsti e disciplinati sia gli organi titolari del controllo che l'oggetto dello stesso, nonché l'iter di certificazione e la rilevazione del costo della contrattazione integrativa di tutte le pubbliche amministrazioni e la successiva circolare n. 7 del 13 maggio 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica
- 4) che, lo stanziamento di risorse aggiuntive deve essere correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione, trasparenza della performance, merito e premio di cui agli artt. 16 e 31 del D.Lgs. n. 150/2009;
- 5) che le relazioni illustrative tecnico contabili definiscono i criteri di formazione del fondo e di distribuzione delle risorse allocate conformemente alle normative di legge ed ai limiti in essere;



rilevato

- a) che l'Ente nell'anno 2016 ha rispetto i vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica (certificazione Mef del 14 marzo 2017, prot. 41129)
- b) che l'incidenza della spesa del personale previsionale per l'annualità 2017, calcolata ai sensi dell'art. 1 commi 557 e ss. della L. 296/2006 è inferiore alla spesa media del triennio 2011-2013;
- c) che la costituzione del fondo è rispettosa dei vincoli previsti dall'art. 1, comma 557 L. 296/2006;
- d) che la spesa conseguente la costituzione del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2017 è già stata prevista nel bilancio di previsione 2017-2018-2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale;
- e) che vengono rispettati i vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 720 e ss. della L. 208/2015

visti anche

i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile

attesta

ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 239 del D.Lgs. 267/00 40 e 40 bis comma del D.Lgs 165/01 che

gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono rispettosi del principio di riduzione complessiva della spesa di personale, compatibili con i vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica, sono altresì coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e trovano capienza negli appositi stanziamenti di bilancio di previsione triennio 2016-2017-2018 (si raccomanda lo scrupoloso rispetto della normativa in materia di pubblicazione degli atti nel sito dell'Ente nella sezione amministrazione trasparente).

Bordighera, 14 aprile 2017

L'Organo di Revisione

(Dott. Daniele Burando)

